



invio esclusivamente a mezzo e-mail

prot. n. 8805 del 20.7.2020

A tutto il Personale dipendente a mezzo email istituzionale e
ove necessario per il tramite dei Sigg.ri Dirigenti

Segretario Generale e Dirigente Dipartimento Affari
Generali

Dr.M.Di Rocco

Dirigente del Dipartimento Attività Economico - Finanziarie
ed Amministrative (per gli altri Servizi del Dipartimento)

Dr.ssa Laura Felici

Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio
Arch.Luca Lozzi

Dirigente del Dipartimento della Vigilanza e della Polizia
Locale

Magg.re Michele Lamanna

Ai Responsabili dei Servizi Autonomi:

Servizio Autonomo Politiche Sociali: Dr.ssa F.Moreschi

Servizio Autonomo Politiche Educative: Dr.ssa E.Bossetti

Servizio Autonomo Fondazione ICM : Dr.P.Togninelli

Ai Responsabili Tutti

e p.c. Al Sindaco

**Oggetto : MESSAGGIO INPS N. 2968 DEL 27.07.2020 CONGEDI PARENTALI COVID UTILI AI
FINI PREVIDENZIALI (AI FINI DEL TFR E TFS)**

Il messaggio INPS in oggetto che si allega reca la seguente rubrica: “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Articolo 25, rubricato “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19”. Assimilazione del “congedo COVID-19” ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed estensione della relativa normativa ai fini della valutabilità dei periodi per le prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR). Imponibile contributivo”.

Premesso quanto sopra , si significa che nel suddetto messaggio , l’INPS chiarisce le modalità di calcolo dell’imponibile contributivo ai fini delle prestazioni di TFS/TFR del congedo COVID 19’ per i lavoratori dipendenti del settore pubblico. Per tale congedo è stata riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione nonché la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L’indennità è corrisposta dalle Amministrazioni pubbliche e costituisce reddito da lavoro dipendente ed è, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini



prot. n. 28805 del 20.7.2020

della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita). Il riconoscimento della contribuzione figurativa riguarda invece la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento.

L'Istituto chiarisce poi che i periodi a retribuzione 'piena', cioè per i primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino, con l'esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino), con l'esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di tredicesima mensilità, sono interamente valutati ai fini delle predette prestazioni previdenziali.

I periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione 'virtuale' intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio.

Al Servizio Risorse Umane trattamento economico si rappresenta per quanto di competenza che l'INPS precisa inoltre che l'imponibile determinato dalla retribuzione 'virtuale' intera e il relativo contributo dovranno essere dichiarati nell'elemento E0 del mese nel quale il lavoratore usufruisce dell'indennità in oggetto, per la quale deve essere trasmesso anche l'elemento V1 Causale 7 CMU 8, relativamente alla comunicazione della Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici e conseguente imponibile e contributo ad essa commisurato ai fini della Gestione Credito, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020.

In considerazione dell'importanza e dell'interesse diffuso della materia, si invita ogni Responsabile di Servizio a garantire la massima divulgazione e presa visione, con relativa sottoscrizione, da parte del relativo personale assegnato, **DI RUOLO E NON DI RUOLO** anche da parte di coloro che sono assenti alla data attuale dal servizio a qualunque titolo e da parte di chi non è dotato di postazione informatica o con reiterati e accertati problemi di mancata ricezione della posta istituzionale.

Il suddetto atto è disponibile anche in casella di scambio nella sezione " Ufficio trattamento previdenziale " ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune "Amministrazione trasparente - ai sensi del D.Lgsvo 33/2013 nell'apposito link " circolari previdenziali " Monterotondo, Sede Comunale 29.07..2020

Responsabile del procedimento
Dr.ssa Muratore Anna

Dirigente del Dipartimento Attività Economico Finanziarie e
Amministrative

Dr.ssa L.Felici


Originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente



Istituto Nazionale della Previdenza Sociale



Messaggio numero 2968 del 27-07-2020



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni

Roma, 27-07-2020

Messaggio n. 2968

OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Articolo 25, rubricato "Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19". Assimilazione del "congedo COVID-19" ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed estensione della relativa normativa ai fini della valutabilità dei periodi per le prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR). Imponibile contributivo

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 25, comma 1, ha previsto l'estensione ai genitori (anche affidatari), lavoratori dipendenti del settore pubblico, del congedo (di seguito, "congedo COVID-19") previsto dall'articolo 23 del medesimo decreto-legge e riguardante i lavoratori dipendenti del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi.

Per tale congedo è stata riconosciuta "una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo", nonché la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Tale indennità, corrisposta dalle Amministrazioni pubbliche, costituisce reddito da lavoro dipendente ed è, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all'articolo 23 del decreto-legge citato, riguarda la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento; la contribuzione per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove presente, per la Gestione ENPDEP è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici.

In considerazione delle richieste pervenute da parte delle Amministrazioni pubbliche sugli obblighi contributivi e sulla valutabilità dei detti periodi ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine Rapporto (TFS/TFR), nonché in considerazione della medesima *ratio juris* cui è ispirata la nuova figura di congedo, assimilabile ai congedi parentali di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si forniscono i seguenti chiarimenti.

I periodi a retribuzione "piena" (primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino), con l'esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino), con l'esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di tredicesima mensilità, sono interamente valutati ai fini delle predette prestazioni previdenziali.

In particolare, i periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione "virtuale" intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio (cfr. le note operative INPDAP n. 18 del 19 maggio 2003 e n. 21 del 12 luglio 2006).

Si osserva, infine, che l'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, richiamato dall'articolo 25 del medesimo decreto-legge, riproduce la medesima formula dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede che "l'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso".

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, conformemente al parere espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si conferma che i periodi di "congedo COVID-19" previsti all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono valutabili, ai fini delle prestazioni di TFS/TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo n. 151/2001.

Si precisa che l'imponibile determinato dalla retribuzione "virtuale" intera e il relativo contributo dovranno essere dichiarati nell'elemento **EO** del mese nel quale il lavoratore usufruisce dell'indennità in oggetto, per la quale deve essere trasmesso anche l'elemento **V1** Causale 7 CMU 8, relativamente alla comunicazione della Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici e conseguente imponibile e contributo ad essa commisurato ai fini della Gestione Credito e, ove previsto, ENPDEP, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele